

Atto costitutivo del consorzio tra comuni denominato "Consorzio tra comuni agrigentini per la legalità e lo sviluppo".

L'annoil giornonella sede del Comune di, davanti a me Dott. nella qualità di Segretario Generale del Comune di, autorizzato al rogito dei contratti ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C del Dlgs 267/2000, sono convenuti i Sigg, nella qualità di Sindaci o loro delegati, appresso identificati:

	nome	cognome	delibera C.C. di approvazione della convenzione e dello statuto
Agrigento:			
Canicattì:			
Favara:			
Licata:			
Naro:			
Palma di Montechiaro:			
Siciliana:			

i quali sono stati autorizzati dai rispettivi enti alla costituzione di un consorzio di funzioni, ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, denominato "Consorzio dei comuni agrigentini per la legalità e lo sviluppo", per la gestione in forma associata con finalità sociali, occupazionali e di diffusione della cultura della legalità – non appena venga concessa la disponibilità dagli Enti locali e/o dall'Agenzia beni confiscati- degli immobili confiscati siti nei predetti comuni, in atto facenti parte del patrimonio indisponibile degli stessi, nonché di eventuali altri beni confiscati alla criminalità organizzata che gli Enti aderenti e i soggetti istituzionali preposti per legge vogliono conferire alla forma associativa consortile;

A tale scopo hanno approvato lo schema di convenzione e il relativo statuto con delibere dei rispettivi consigli comunali che si allegano al presente atto, per fare parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

Ciò premesso, tra le sopra specificate parti, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Denominazione Sede ed ambito territoriale

1. E' costituito tra i comuni di Agrigento, Canicattì, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro e Siciliana un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione associata, per finalità sociali, occupazionali e di diffusione della cultura della legalità dei beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità mafiosa, siti nei territori dei comuni aderenti.
2. I soggetti stipulanti convengono di conferire al Consorzio la denominazione di "Consorzio tra i comuni agrigentini per lo sviluppo e la legalità".
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa ed economico-finanziaria.
4. Il Consorzio ha sede legale in
5. Il Consorzio potrà esercitare la propria attività mediante l'utilizzo di uffici periferici situati in Comuni in cui esercita le sue funzioni.

6. Il Consorzio opera, di regola, nel territorio dei Comuni consorziati, ma può, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, assunta con la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, estendere la propria attività al territorio di altri enti previa intesa con i medesimi.

Art. 2 – Scopi

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

1. Il Consorzio persegue la gestione e l'amministrazione a fini sociali, occupazionali e di diffusione della cultura della legalità dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, conferiti allo stesso Consorzio dai Comuni aderenti e/o dagli Enti di cui all'art 1, comma 2.
2. Il Consorzio gestisce e amministra a fini sociali, occupazionali dei beni confiscati alla criminalità organizzate trasferiti al Consorzio dai Comuni aderenti ad esso e ad altri Enti pubblici aderenti per successiva ammissione, nell'intento di superare le difficoltà amministrative, organizzative e finanziarie che potrebbero loro impedire l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'art. 48 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
3. Il Consorzio gestisce e amministra i beni immobili a fini occupazionali attraverso la creazione di sinergie operative individuando, progettando ed attuando misure, programmi ed interventi che favoriscano la nascita di nuove cooperative per la gestione diretta dei beni confiscati alle criminalità mafiose ricadenti all'interno dei territori rappresentati dagli aderenti al Consorzio.
4. E' priorità del Consorzio la valorizzazione dei beni immobili confiscati che insistono nei territori del Consorzio già oggetto di finanziamenti pubblici, quali i fondi a valere sui PON Sicurezza, PON Legalità e PNRR, attraverso la promozione di nuova occupazione anche attivando dei meccanismi di *governance* tra i diversi Enti aderenti, favorendo forme di collaborazione inter-istituzionale con altri Enti pubblici, compreso il partenariato economico-sociale ed associazioni private. Il supporto agli Enti locali aderenti nella implementazione dei modelli di intervento e delle ipotesi di riuso dei beni confiscati ricadenti nei territori del Consorzio, quali strutture, fabbricati, appartamenti, allo scopo di creare servizi alla comunità.
5. Il Consorzio deve perseguire come obiettivo la diffusione e la promozione delle opportunità offerte dal riutilizzo dei beni confiscati, nell'ottica della cultura della legalità anche attraverso un uso più efficace delle tecnologie e la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, associazioni ed Enti che condividono e promuovono i valori per l'affermazione della legalità.
6. Il Consorzio deve favorire una maggiore integrazione fra interventi nazionali, misure introdotte dalla Regione Siciliana, il possibile utilizzo dei fondi strutturali europei, che possano contribuire alla valorizzazione agricola dei terreni ivi compresi i fabbricati insistenti a vocazione agrituristica e ad altre forme di riuso dei cespiti del patrimonio del Consorzio.
7. Il Consorzio si pone come obiettivo di favorire la costruzione di reti fra i soggetti pubblici e privati che operano nello stesso ambito, a supporto delle cooperative affidatarie dei beni immobili confiscati facenti parte del patrimonio del Consorzio; quali fabbricati, terreni e beni mobili.

Art. 3 – Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea dei Sindaci;
- b. il Presidente dell'Assemblea (Presidente del Consorzio);
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci (d'ora in poi Assemblea) è l'Organo istituzionale del Consorzio, di diretta rappresentanza delle comunità locali.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio o, nel caso di assenza o di impedimento del Sindaco, dal Vicesindaco o da altro amministratore del medesimo Comune delegato di questi, munito di opportuna delega redatta nelle forme di legge.

La prima convocazione dell'Assemblea è fatta dal Sindaco del comune aderente al Consorzio con il maggior numero di abitanti rispetto agli altri Comuni aderenti.

L'Assemblea nella sua prima seduta, nomina il suo Presidente e il Vice Presidente.

Sono di competenza dell'Assemblea la definizione degli indirizzi per la nomina la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso gli Enti, Aziende, Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea, presso enti, aziende e istituzioni ad essa espressamente riservate dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea

Sono di competenza del Presidente dell'Assemblea le seguenti funzioni:

- a. rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio
- b. rappresenta l'Assemblea, la convoca stabilendo gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, presiede le adunanze di questa, sottoscrive i verbali delle deliberazioni assieme al Segretario-Direttore;
- c. controlla l'attività complessiva del Consorzio, promuovendo, ove da lui lo ritiene necessario, indagini e verifiche sulle attività degli uffici;
- d. compie, in genere, tutti gli atti che gli sono demandati dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dal Regolamento

Il consiglio d'amministrazione

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro 45 giorni dalla entrata in vigore dello Statuto. Nell'intervallo, le competenze sono esercitate dall'Assemblea;
2. Il Consiglio di Amministrazione è, l'Organo di amministrazione del Consorzio.
3. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo esecutivo di indirizzo politico dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e controllo amministrativo delle attività del Consorzio
4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e due con funzioni di Consiglieri, di cui uno di nomina prefettizia. Uno dei due consiglieri è incaricato dal Presidente delle funzioni di Vice Presidente.
5. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del potere di indirizzo e di controllo amministrativo:

- a. adotta gli atti di indirizzo di attuazione degli obiettivi e dei programmi secondo gli indirizzi generali determinati dall'Assemblea del Consorzio;
- b. soprintende alle attività di gestione spettanti ai responsabili dei servizi, per il tramite del Segretario- Direttore, assegnando loro le direttive generali da osservarsi per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare, nei limiti degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea del Consorzio;
- c. approva il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
- d. nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario-Direttore;
- e. adotta tutti gli atti che gli sono attribuiti dalla Convenzione, dallo Statuto e dal Regolamento;
- f. l'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la nomina previa delibera del Consiglio d'amministrazione, dei responsabili dei servizi nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti nei regolamenti del Consorzio;
2. Conferisce l'incarico di Responsabile della Trasparenza e di Responsabile della prevenzione della Corruzione.
3. Promuove le attività di verifica e di ispezione attribuite dallo Statuto al Consiglio di amministrazione

Art. 4 Durata

1. Il Consorzio ha una durata di 30 anni dalla data della sua costituzione.
2. Il Consorzio può cessare, oltre nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia e dalle norme del Codice civile, per volontà degli Enti consorziati espressa all'unanimità.
3. Nel caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio è ripartito tra i singoli Comuni consorziati in proporzione alla loro quota di partecipazione al Consorzio, tenuto conto dell'ubicazione territoriale dei beni, salvo che risultino indispensabili per assicurare il servizio agli altri Enti.
4. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza dei Comuni associati.
5. I beni immobili conferiti in godimento al patrimonio consortile dai singoli comuni, nel caso di cessazione del consorzio o di dimissione da esso di alcuno dei Comuni consorziati, ritornano in ogni caso, nello stato in cui si trovano nella piena e libera disponibilità del Comune o Ente conferente.

Art 5 – Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono determinate sulla base dei conferimenti dei medesimi che devono avvenire entro sei mesi dall' entrata in vigore dello Statuto.
2. Nelle more dei conferimenti dei Comuni, le quote di partecipazione sono stabilite provvisoriamente in parti uguali.

Art. 6 – Trasmissione Atti agli Enti consorziati

1. Le deliberazioni fondamentali e i provvedimenti dell'Assemblea debbono essere trasmessi, a cura del Segretario Direttore, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio entro venti giorni dalla loro adozione.
2. Sono considerati atti fondamentali quelli indicati nell'art 7 dello Statuto.

Art. 7 – Consultazione e informazione.

1. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea deve chiedere il parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedano i componenti dell'Assemblea rappresentanti almeno un quinto delle quote.
2. Il parere si intende espresso e comunicato.
3. Se gli organi consorziali competenti decidono diversamente da quanto indicato nei pareri eventualmente espressi, questi sono tenuti a motivare le ragioni di tale determinazione.
4. I Comuni aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, possano avere attinenza con la sua attività.

Art 8 – Garanzie

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli Enti partecipanti indistintamente.
2. L'Assemblea consortile deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali.

Art 9 – Oneri finanziari

1. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983 n. 131.

Art 10 – Partecipazione popolare e diritto di accesso

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli art. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e la legge 7 agosto 1990 n. 241, come recepite nell'ordinamento della regione siciliana, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

Art 11 – Composizione transattiva dei conflitti

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti tra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine alle attività concernenti i servizi consortili, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti prevalentemente attraverso l'interpretazione autentica delle norme statutarie e convenzionali con delibera dell'Assemblea dei Sindaci avvalendosi, ove necessario, anche del supporto degli organi di consulenza comunale (Segretario, Ufficio legale ecc..).
2. Spetta all'Assemblea dei Sindaci la decisione sulla composizione transattiva delle pretese oggetto del conflitto.

Art. 12 – Spese

1. Le spese del presente atto sono a carico di tutti gli enti convenuti, in parti uguali.

Art 13 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i componenti sono informati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati contenuti nella presente convenzione saranno trattati, sia in forma cartacea che informatica, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, che il trattamento è obbligatorio ai fini del proseguimento dell'iter finalizzato alla costituzione del consorzio e che essi potranno esercitare i diritti previsti dall'art 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice della Privacy).

Art. 14- Norme finali

1. Il presente atto costitutivo riporta integralmente le norme contenute nella convenzione così come approvata dai rispettivi consigli comunali dei comuni aderenti che unitamente allo statuto comunale che qui si richiama integralmente costituisce parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto